Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 6 aprile 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

1982

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1127**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con regio decreto 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 120, e con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in « scienza dell'educazione » presso la facoltà di magistero.

Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione

Art. 121. — Alla facoltà di magistero dell'Università di Trieste è annessa una scuola di perfezionamento in scienze dell'educazione con lo scopo di integrare, qualificandola professionalmente, la preparazione di giovani che intendono dedicarsi all'insegnamento.

Alla scuola possono essere iscritti laureati di qualsiasi facoltà in possesso di un titolo di studio che dia diritto di partecipare ad esami di abilitazione o a concorsi per scuole secondarie.

Possono essere ammessi alla scuola un massimo di sessanta iscritti.

L'ammissione verrà decisa dal consiglio della scuola dopo un colloquio del richiedente davanti ad apposita commissione.

La durata della scuola è di due anni.

La frequenza della scuola è obbligatoria.

Art. 122. — Nella scuola sono impartiti i seguenti insegnamenti distinti per ciascun anno di corso:

1° *Anno*:

pedagogia;
didattica;
psicologia pedagogica;
un complementare.

2° *Anno*:

pedagogia;
didattica;
un complementare;
un seminario o partecipazione a un progetto sperimentale.

Sono insegnamenti complementari:

auxologia ed igiene;
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
psicologia dell'età evolutiva;
sociologia dell'educazione.

Art. 123. — La scuola di perfezionamento in scienze dell'educazione prevede l'attuazione delle norme generali per le scuole di perfezionamento e di specializzazione di cui al titolo 3, cap. I, articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 dello statuto dell'Università di Trieste.

In particolare si precisa ai sensi del suddetto art. 107 che oltre agli insegnamenti stabiliti nello statuto, presso la scuola potranno svolgersi cicli di conferenze e di esercitazioni su speciali materie stabilite annualmente dal consiglio di facoltà.

Su tali materie potrà sostenersi la prova d'esame.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. La scuola sarà retta da un direttore e da un consiglio composto dai professori ufficiali che impartiscono insegnamenti nella scuola.

L'organizzazione della scuola è affidata all'istituto di pedagogia, a cui fanno capo gli insegnamenti della scuola stessa. Detto istituto porrà a disposizione della scuola quanto necessario per il suo funzionamento e in particolare i corredi di carattere scientifico e bibliografico e i supporti ed i sussidi di carattere didattico che sono disponibili in misura sufficiente nella sede dell'istituto.

Ai sensi dell'art. 111 dello statuto dell'Università di Trieste, le tasse di iscrizione e le soprattasse della scuola sono le seguenti:

Primo anno:

tassa di immatricolazione	L. 10.000
tassa annuale di iscrizione	» 50.000
tassa annuale di esami	» 10.000
	L. 70.000

Anni successivi:

tassa annuale di iscrizione	L. 50.000
tassa annuale di esami	» 10.000
	L. 60.000

Soprattassa di diploma L. 10.000, mentre la tassa di diploma è fissata a norma di legge.

Come per legge (art. 20 del testo unico) agli insegnamenti si provvederà sia con docenti della facoltà di magistero, sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti propri di altre facoltà della stessa Università.

Il consiglio della facoltà di magistero provvederà secondo la normativa vigente alla nomina del direttore e dei docenti della scuola stessa.

Art. 124. — Di uno stesso insegnamento, tra quelli indicati, possono venir incaricati più docenti aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma.

Art. 125. — Il consiglio direttivo della scuola determina:

a) i curricoli della stessa;

b) i programmi dei singoli corsi di insegnamento e la rispettiva durata;

c) il numero degli esami richiesti per l'ammissione al secondo anno;

d) le proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione dell'Università per iniziative integrative dell'attività normale della scuola.

Art. 126. — Il diploma della scuola sarà conseguibile con la discussione orale di un documento scritto, su un tema o prova sperimentale concordati con uno dei docenti della scuola, sentito il parere del consiglio direttivo.

Il candidato non riconosciuto idoneo ad una prima prova dell'esame di diploma può ripresentarsi una seconda volta, ma non nello stesso anno accademico.

Gli esami previsti dal curricolo di ciascun iscritto possono essere sostenuti non più di due volte e sempre in sessioni distinte.

I candidati che non riescono a superare un esame del loro corso di studi alla seconda prova, sono esclusi dalla scuola.

Le commissioni di esame sono costituite da insegnanti della scuola secondo le vigenti norme degli esami universitari.

Gli esami vengono svolti nelle sessioni di esami previste dalla legge.

Art. 127. — Per il conseguimento del diploma si richiede una frequenza di due anni, il superamento di tutti gli esami relativi al primo e al secondo anno del curricolo scelto dal candidato e dell'esame di diploma.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1982
Registro n. 43 *Istruzione, foglio n.* 324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1982, n. **132.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 683, e con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla ristrutturazione delle scuole di specializzazione in oncologia.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 684. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di cancerologia dell'Università degli studi di Bologna e conferisce il diploma di specialista in oncologia.

Art. 685. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 686. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 687. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 688. — Il numero massimo di allievi è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 689. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 690. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale di tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).

3° *Anno*:

oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioprotezione dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

E' pure prevista l'organizzazione di seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.

Art. 691. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai seminari e alle conferenze è obbligatoria per l'ammissione agli esami. Il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 692. — Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 289

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1982, n. **133**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chemioterapia.

Scuola di specializzazione in chemioterapia

Art. 265. — La scuola di specializzazione in chemioterapia ha sede presso le cattedre di chemioterapia dell'Università degli studi di Milano e conferisce il diploma di specialista in chemioterapia valido a tutti gli effetti di legge.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 267. — L'iscrizione alla scuola è aperta ai laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, prima del conseguimento del diploma, il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 268. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.

Art. 269. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 270. — La frequenza è obbligatoria sia alle lezioni e conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche.

Art. 271. — Durante il corso verranno tenute esercitazioni pratiche e di laboratorio.

Art. 272. — Alla fine di ogni anno accademico gli specializzandi, che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto sulle materie di insegnamento, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che abbiano frequentato il quarto anno, per poter accedere all'esame di diploma. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Art. 273. — Alla fine del quarto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomenti di ordine chemioterapico, concordato tra il diplomando e il direttore della scuola, all'inizio del terzo anno.

La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione, almeno quindici giorni prima degli esami.

Art. 274. — La commissione per gli esami di profitto è costituita dal direttore della scuola e da almeno due membri, scelti fra i docenti del corso.

Art. 275. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) chimica dei chemioterapici;
2) farmacologia dei chemioterapici;
3) chemioterapia e sistema immunitario;
4) meccanismi di farmaco-resistenza;
5) modificatori della risposta biologica;
6) epidemiologia e statistica.

2° *Anno*:

1) chemioterapia delle infezioni:
a) microbiologia e metodologie di laboratorio;
b) chemioterapici antibatterici;
c) chemioterapici antivirali;
2) chemioterapia antiparassitaria;
3) chemioterapia antineoplastica:
a) biologia, cinetica cellulare e farmacosensibilità;
b) chemioterapici antineoplastici;
c) chemioterapici dei tumori ormono-dipendenti;
4) monitoraggio dei chemioterapici e dei loro metaboliti;
5) tossicologia.

3° *Anno*:

1) chemioterapia delle infezioni acute in ambiente ospedaliero;
2) chemioterapia delle malattie infettive in oncologia;
3 - *a*) chemioterapia delle infezioni in pneumologia e tisiologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in pneumologia;
4 - *a*) chemioterapia delle infezioni in ostetricia e ginecologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in ostetricia e ginecologia;
5 - *a*) chemioterapia delle infezioni in pediatria;
b) chemioterapia delle neoplasie in pediatria;
6) chemioterapia delle malattie tropicali.

4° *Anno*:

1 - *a*) chemioterapia delle setticemie;
b) chemioterapia dei tumori sistemici;
2 - *a*) chemioterapia delle infezioni in urologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in urologia;
3 - *a*) chemioterapia delle infezioni in O.R.L.;
b) chemioterapia delle neoplasie in O.R.L.;
4 - *a*) chemioterapia delle infezioni in dermatologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in dermatologia;
5 - *a*) chemioterapia delle infezioni del S.N.C.;
b) chemioterapia delle neoplasie del S.N.C.;
6) chemioterapia delle infezioni in odontoiatria;
7) chemioterapia dei tumori ormono-dipendenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1982
Registro n. 42 *Istruzione, foglio n.* 179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1982, n. **134**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 161 a 166, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 161. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia dell'Università di Siena.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 162. — La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

Art. 163. — La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Art. 164. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I);

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi e apparati (I).

4° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II);

b) radiodiagnostica speciale dei vari organi e apparati (II).

Art. 165. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia encologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a) anatomia patologica;

b) apparecchiature e tecniche radiologiche;

c) semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio);

d) radiopatologia;

e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) oncologia generale;

b) oncologia clinica (I);

c) tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

a) oncologia clinica (II);

b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

c) radioterapia clinica;

d) trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di settanta da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 162.

Art. 166. — La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 167. — Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Art. 168. — Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in radiologia sono così fissate:

immatricolazione	L. 12.000
tassa annuale di iscrizione . .	» 200.000
soprattassa annuale di esame .	» 16.000
contributi annui di laboratorio . .	» 14.000

La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1982, n. **135.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 48, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento di « patologia dell'età prenatale », incluso nell'elenco degli insegnamenti complementari, muta la denominazione in quella di « fisiopatologia prenatale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1982
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1982, n. **136.**

Autorizzazione all'emissione, nel 1983, di carte valori postali commemorative e celebrative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 339 con il quale, fra l'altro, è stata autorizzata l'emissione nel 1982 di francobolli celebrativi del 4° centenario della fondazione dell'Accademia della Crusca;

Considerata la necessità di modificare in tale parte il sopracitato decreto presidenziale n. 339/1981 in quanto, in base ad ulteriori approfondite ricerche, la data di fondazione dell'Accademia della Crusca deve farsi risalire al 1583 e non al 1582;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1983 le seguenti carte valori postali: francobolli commemorativi di Ernesto Teodoro Moneta nel 150° anniversario della nascita; francobolli commemorativi di Francesco Guicciardini nel 5° centenario della nascita; francobolli commemorativi di Gabriele Rossetti nel 2° centenario della nascita; francobolli commemorativi di Umberto Saba nel centenario della nascita; francobolli commemorativi di Girolamo Frescobaldi n. 4° centenario della nascita; francobolli celebrativi della « Festa del Lavoro »; francobolli celebrativi dei Campionati mondiali di Biathlon; francobolli celebrativi « Europa 1983 »; francobolli celebrativi del XX Congresso eucaristico nazionale italiano; francobolli celebrativi della XXV Giornata del francobollo; francobolli celebrativi del 4° centenario della fondazione dell'Accademia della Crusca; intero postale celebrativo di una manifestazione filatelica nazionale; intero postale celebrativo del cinquantenario della 2ª Trasvolata atlantica; intero postale celebrativo dell'VIII Raduno internazionale dei Walser;

intero postale celebrativo del Torneo internazionale di Bridge; intero postale celebrativo del 2° centenario del primo esperimento di volo in pallone;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1982;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1983, delle seguenti carte valori postali:

1) francobolli commemorativi di Ernesto Teodoro Moneta nel 150° anniversario della nascita;

2) francobolli commemorativi di Francesco Guicciardini nel 5° centenario della nascita;

3) francobolli commemorativi di Gabriele Rossetti nel 2° centenario della nascita;

4) francobolli commemorativi di Umberto Saba nel centenario della nascita;

5) francobolli commemorativi di Girolamo Frescobaldi nel 4° centenario della nascita;

6) francobolli celebrativi della « Festa del Lavoro »;

7) francobolli celebrativi dei Campionati mondiali di Biathlon;

8) francobolli celebrativi « Europa 1983 »;

9) francobolli celebrativi del XX Congresso eucaristico nazionale italiano;

10) francobolli celebrativi della XXV Giornata del Francobollo;

11) francobolli celebrativi del 4° centenario della fondazione dell'Accademia della Crusca;

12) intero postale celebrativo di una manifestazione filatelica nazionale;

13) intero postale celebrativo del cinquantenario della 2ª Trasvolata atlantica;

14) intero postale celebrativo dell'VIII Raduno internazionale dei Walser;

15) intero postale celebrativo del Torneo internazionale di Bridge;

16) intero postale celebrativo del 2° centenario del primo esperimento di volo in pallone.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1982
Registro n. 10 Poste, foglio n. 1

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 marzo 1982.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Redaelli Tecna, in Milano, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1980, n. 132, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Redaelli tecnologie dell'acciaio (Redaelli Tecna) con sede in Milano, corso Monforte, 52, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il prof. Luigi Guatri;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1981, con il quale è stato nominato commissario della predetta società il prof. Gualtiero Brugger, in sostituzione del prof. Luigi Guatri, dimissionario;

Visto il programma predisposto dal commissario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata, e autorizzato con decreto ministeriale 10 febbraio 1981 e le successive variazioni autorizzate con decreti ministeriali in data 29 agosto 1981 e 30 novembre 1981;

Vista l'istanza del commissario, in data 12 gennaio 1982, volta ad ottenere la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno la autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta per consentire la realizzazione del programma suddetto;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 11 marzo 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Redaelli tecnologie dell'acciaio (Redaelli Tecna), con sede in Milano, corso Monforte, 52, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 12 maggio 1982, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1777)

DECRETO 31 marzo 1982.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Redaelli Sidas, in Milano, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1980, n. 100, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Redaelli Sidas S.p.a. con sede legale in Milano, corso Monforte, n. 52, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il prof. Luigi Guatri;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1981, con il quale è stato nominato commissario della predetta società il prof. Gualtiero Brugger, in sostituzione del prof. Luigi Guatri, dimissionario;

Visto il programma predisposto dal commissario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata, e autorizzato con decreto ministeriale 31 luglio 1981, su conforme parere del CIPI;

Vista l'istanza del commissario, in data 12 gennaio 1982, volta ad ottenere la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno la autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta per consentire la realizzazione del programma suddetto;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 11 marzo 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Redaelli Sidas, con sede in Milano, corso Monforte, 52, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dall'8 aprile 1982, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1776)

DECRETO 1° aprile 1982.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Metalteco, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979 n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Vista la sentenza in data 24 febbraio 1982 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Metalteco con sede in Torino, corso Luigi Einaudi, 30, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. IMES e quindi con la S.p.a. Centrofin ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'8 febbraio 1982 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Centrofin, con sede in Torino, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Roberto Elefante;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Metalteco, quale società collegata con la S.p.a. Centrofin, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Centrofin;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Metalteco, con sede in Torino, corso Luigi Einaudi, 30, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Centrofin di Torino, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché della legge 13 agosto 1980, n. 445.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Roberto Elefante, nato a Monza (Milano) il 25 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: La Stampa, Il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1775)

DECRETO 2 aprile 1982.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Italconsult, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1980, n. 97, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Italconsult - Società generale per progettazioni, consulenze e partecipazioni, con sede in Roma, via del Giorgione, 163 e Milano, via Fatebenefratelli, 12, è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ed è nominato commissario il prof. Gianni Giuseppe Zandano;

Visto il programma predisposto dal commissario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95 sopracitata e autorizzato, su conforme parere del CIPI, con decreto ministeriale 18 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1981, con il quale è nominato commissario della predetta società il prof. Luigi Cappugi, in sostituzione del professor Gianni Giuseppe Zandano, dimissionario;

Vista l'istanza del commissario, in data 18 marzo 1982, volta ad ottenere la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sulla istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di prorogare per un anno la autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta per consentire la realizzazione del programma suddetto;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 marzo 1982;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Italconsult - Società generale per progettazioni, consulenze e partecipazioni, con sede in Roma, via del Giorgione, 163 e Milano, via Fatebenefratelli, 12, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 4 aprile 1982, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1778)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **137.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Università internazionale dell'arte », in Firenze.

N. 137. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Università internazionale dell'arte », in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1982
Registro n. 9 *Beni culturali, foglio n.* 235

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **138.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione di una donazione a favore dello Stato, consistente in una collezione composta di un gruppo di trentatre opere, da destinare alla soprintendenza speciale alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma, disposta dalle signorine Lucia e Elica Balla, con atto 4 dicembre 1980, n. 472 di repertorio, a rogito dott. Antonio Sgobbo, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1982
Registro n. 9 *Beni culturali, foglio n.* 234

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **139.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.na Elvira Castagnola con testamento olografo 30 gennaio 1972, pubblicato a rogito dott. Marco Cagnole, notaio in Genova, in data 31 gennaio 1978, n. 10959 di repertorio e registrato a Chiavari (Genova) il 14 febbraio 1978, vol. 238, n. 1209, consistente in beni immobili siti in Chiavari per un valore complessivo dichiarato di L. 71.140.000, elevato dall'ufficio tecnico erariale di Genova a L. 113.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 123

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **140.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella nuda proprietà, per la quota di 1/3 pari a L. 12.087.183, di titoli obbligazionari depositati presso il Credito bergamasco di Milano del valore nominale di lire 54.998.000 e del valore reale di L. 36.262.550 al 15 settembre 1977, disposto dalla sig.ra Angelica Nebuloni ved. Remartini con testamento pubblico redatto a rogito dott. Renzo Rosi, notaio in Milano, in data 21 gennaio 1971, attivato in data 23 giugno 1977, n. 100765 di repertorio e n. 5037 di raccolta, registrato a Milano il 4 luglio 1977 al n. 10110/71/M.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 120

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsioux di Vecchiano (Pisa), stabilimento di Migliarino Pisano (Firenze) e Fucecchio (Firenze), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgorcavi, stabilimento di Latina, è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox TV di Roma e S.p.a. Autovox di Roma, è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli S.p.a. & C., con sede in Milano e stabilimento in Sesto San Giovanni, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Rotos Pompe S.p.a., con sede in Pozzo d'Adda, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura tele per cartiera E.r.l., con sede in Lodi, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie elettriche di Legnano S.p.a., con sede in Legnano, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Adda - Officine elettrotecniche e meccaniche S.p.a., con sede in Lodi, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impianti tecnologici Ercole Marelli S.p.a., con sede in Milano, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aermarelli S.p.a., con sede in Milano, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli Aeraulica S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto San Giovanni, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli elettromeccanica generale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto San Giovanni, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Camiceria Nuovo Giglio, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ercole Marelli componenti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P.S. - Energy Production Sistems S.p.a., con sede in Milano, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videocolor di Anagni (Frosinone), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idra, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 ottobre 1981 al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Dotto di Acquacalda (Lucca), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Rondina di Antonio Rondina di Fratterosa (Pesaro), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Tessiture Plebani di Buscate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 aprile 1981 al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Isat S.n.c. di Sant'Onofrio di Campli (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilssa Viola di Pont St. Martin (Aosta), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna), è prolungata al 21 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna), è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli Industriale, stabilimento di Villa Carcina (Brescia), è prolungata al 12 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli Industriale, stabilimento di Villa Carcina (Brescia), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere S. Anna con sede in Milano e stabilimento in Sesto Calende (Varese) è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere S. Anna con sede in Milano e stabilimento in Sesto Calende (Varese), è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, stabilimento metallurgico di S. Gavino Monreale (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Travesio, con sede in Travesio (Pordenone), è prolungata al 30 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977. n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo, con sede e stabilimento in Rodengo Saiano (Brescia), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Officine Valle Camonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio di Cagli di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli (Pesaro), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1625)

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.F. Impianti con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Sagrado, con sede in Cesano Maderno (Milano), stabilimento in Sagrado (Gorizia), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Difesa e Spazio con sede in Roma, stabilimenti in Colleferro (Roma), Ceccano (Frosinone), Montalto di Castro (Viterbo) e Pallerone (Massa), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Torviscosa (Udine), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A., Filatura di Trieste e Altessano con sede in Torviscosa e stabilimento in Venaria frazione Altessano (Torino), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano con sede legale in Milano e stabilimento in Clavesana (Cuneo), è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1648)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 911 mod. 25/A D.P. — Data: 12 maggio 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Langione Mara nata a Roma il 14 settembre 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 150.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1534)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina di commissari liquidatori di società cooperative

Con delibera 16 febbraio 1982, n. 487, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa agricola Latteria di Povolaro - Maranzanis - Soc. coop. a r.l., in Povolaro di Comeglians, costituita il 10 febbraio 1977, nominando commissario liquidatore il dott. Renzo Pravisano, residente a Udine, via Dormisch, 49.

Con delibera 16 febbraio 1982, n. 488, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa Latteria sociale « Valle del Lago » - Soc. coop. a r.l., in Alesso di Trasaghis, costituita il 23 giugno 1974, nominando commissario liquidatore il dott. Renzo Pravisano, residente a Udine, via Dormisch, 49.

Con delibera 16 febbraio 1982, n. 489, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa di lavoro di Gniva di Resia - Soc. coop. a r.l., in Gniva di Resia, costituita il 20 giugno 1977, nominando commissario liquidatore la rag. Luigina De Bernardo in Govetto, residente a Lauzacco di Pavia di Udine, via Palmanova, 22.

Con delibera 16 febbraio 1982, n. 492, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa « Consorzio regionale cooperativo del Friuli-Venezia Giulia » a r.l., in Udine, costituita il 28 settembre 1964, nominando commissario liquidatore il rag. Lorenzo Ronzani, residente a S. Giorgio della Richinvelda, frazione Rauscedo, via S. Giovanni, 16.

Con delibera 16 febbraio 1982, n. 493, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa « Consorzio cooperativo fra le stalle sociali della Carnia, Canal del Ferro e Valcanale » - Soc. coop. a r.l., in Tolmezzo, costituita il 30 luglio 1973, nominando commissario liquidatore il dott. Ugo Di Martino, residente a S. Marco di Mereto di Tomba.

Con delibera 16 febbraio 1982, n. 494, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa « Latteria sociale di Coseano » - Soc. coop. a r.l., in Coseano, costituita il 3 maggio 1974, nominando commissario liquidatore il rag. Ezio Picco, residente a Flaibano, via Cavour.

Con delibera 16 febbraio 1982, n. 495, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa edilizia Kennedy - Soc. coop. a r.l., con sede in S. Daniele del Friuli, costituita il 9 febbraio 1977, nominando commissario liquidatore il dott. Renzo Pravisano, residente a Udine, via Dormisch, 49.

Con delibera 16 febbraio 1982, n. 522, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa « Unione cooperativa casearia - Cornino » - Soc. coop. a r.l., in Cornino di Forgaria, costituita il 9 dicembre 1932, nominando commissario liquidatore il dott. Ugo Di Martino, residente a S. Marco di Mereto di Tomba.

(1651)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1981, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione 1979;

Accertato che al n. 4) del citato elenco è stato erroneamente riportato il nome Reggiani Luigi anziché Reggiani Pier Luigi;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 4) della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione 1979, approvata con decreto ministeriale 10 aprile 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1981, leggasi Reggiani Pier Luigi anziché Reggiani Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(1644)

CORTE DEI CONTI

Rinvio e variazione della sede delle prove scritte del concorso, per esami, a sette posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto.

Con decreto del presidente della Corte dei conti 24 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1982, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 128, a modifica di quanto stabilito all'art. 12, primo comma, del bando di concorso, per esami, a sette posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con il decreto 14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, le prove scritte del predetto concorso sono rinviate ai giorni 10 e 11 novembre 1982.

Le prove stesse avranno luogo in Roma presso il palazzo dello Sport - Eur, viale dell'Umanesimo, alle ore 8 del giorno sopraindicato.

(1797)

Rinvio e variazione della sede della prova scritta del concorso, per esami, a diciotto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia.

Con decreto del presidente della Corte dei conti 24 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1982, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 129, a modifica di quanto stabilito all'art. 16, primo comma, del bando di concorso, per esami, a diciotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con il decreto 14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, la prova scritta del predetto concorso è rinviata al giorno 13 novembre 1982.

La prova stessa avrà luogo in Roma presso il palazzo dello Sport - Eur, viale dell'Umanesimo, alle ore 8 del giorno sopraindicato.

(1798)

Rinvio e variazione della sede della prova scritta del concorso, per esami, a diciotto posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva.

Con decreto del presidente della Corte dei conti 24 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1982, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 127, a modifica di quanto stabilito all'art. 17, primo comma, del bando di concorso, per esami, a diciotto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con il decreto 14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, la prova scritta del predetto concorso è rinviata al giorno 12 novembre 1982.

La prova stessa avrà luogo in Roma presso il palazzo dello Sport - Eur, viale dell'Umanesimo, alle ore 8 del giorno sopraindicato.

(1799)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3, IN BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Belluno

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero di Belluno, a:

un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(251/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4, IN FELTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Presidio ospedaliero di Feltre:

un posto di primario della divisione di tisiologia;
un posto di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Ex consorzio socio-sanitario del Feltrino:

un posto di pediatra medico-chirurgo (equivalente ad assistente ospedaliero).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Feltre (Belluno).

(249/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 5, IN BASSANO DEL GRAPPA

Concorso ad un posto di aiuto psichiatra presso il centro di igiene mentale di riabilitazione motoria e il centro per la prevenzione e cura delle tossicodipendenze.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto psichiatra presso il centro di igiene mentale di riabilitazione motoria e il centro per la prevenzione e cura delle tossicodipendenze.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano del Grappa (Vicenza)

(247/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 15, IN S. DONÀ DI PIAVE

Concorso ad un posto di aiuto presso il centro di salute mentale di S. Donà di Piave

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto presso il centro di salute mentale di S. Donà di Piave.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in S. Donà di Piave (Venezia).

(250/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 22, IN ESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso lo stabilimento ospedaliero di Este

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso lo stabilimento ospedaliero di Este, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;
due posti di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla coordinazione amministrativa dell'U.S.L. in Este (Padova).

(246/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(256/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4, IN CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi presso l'ospedale « S. Croce » di Castelnuovo di Garfagnana

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi presso l'ospedale « S. Croce » di Castelnuovo di Garfagnana.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

(253/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 92 del 3 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Università degli studi di Pisa: Esito del concorso, per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte, da eseguirsi nella mensa universitaria di via Martiri, in Pisa.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 22 Este-Montagnana, in Este: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a professionale, presso il presidio ospedaliero dell'U.S.L. n. 22.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 5 Bassano-Marostica, in Bassano del Grappa: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sanitaria vigilatrice, presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano.

Provincia autonoma di Trento - Assessorato attività sociali e sanità: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere generico e capo sala, per l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non, presidio ospedaliero di Cles.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1982, n. 6.

Modificazione della legge 27 luglio 1974, n. 32 « Costituzione dell'Istituto regionale di psicopedagogia dell'apprendimento ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 3 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dai seguenti articoli:

« Art. 1 - *Denominazione e natura.* — E' istituito, con personalità giuridica, l'Istituto regionale per l'apprendimento, I.R.P.A., con finalità di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento.

L'Istituto realizza i suoi scopi nelle materie di competenza regionale aventi carattere educativo e formativo sotto il profilo sociale, assistenziale e culturale e, in particolare, nelle seguenti materie: formazione professionale, orientamento professionale, educazione permanente, diritto allo studio, scuole dell'infanzia, educazione sanitaria ed integrazione degli handicappati.

Art. 1-*bis* - *Scopi dell'Istituto.* — Scopi dell'Istituto, all'interno delle competenze regionali, sono:

a) la promozione e lo svolgimento di ricerche psicopedagogiche, metodologiche e didattiche;

b) la promozione, l'assistenza e la verfica di sperimentazioni didattiche, sia metodologiche sia strutturali;

c) la promozione dell'aggiornamento degli insegnanti e degli operatori nel campo delle attività educative e formative;

d) lo studio e l'elaborazione di strumenti scientifici ai fini della programmazione e del coordinamento del sistema regionale di orientamento professionale;

e) lo studio e l'elaborazione di strumenti scientifici ai fini della programmazione e del coordinamento del sistema regionale di educazione permanente;

f) la ricerca e lo studio sulle problematiche delle minoranze culturali, nel rispetto della loro identità e dignità;

g) la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di studi e di documentazioni ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Art. 2 - *Attività.* — L'Istituto svolge la propria attività in base a programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per la cui realizzazione:

a) opera in raccordo con i competenti assessorati regionali e in collaborazione con gli enti locali;

b) stabilisce rapporti e promuove le più varie forme di collegamento con università, istituti scientifici e culturali, distretti scolastici, unità sanitarie locali, associazioni ed enti educativi, formativi e assistenziali e con ogni formazione sociale operante nel campo della educazione e della formazione;

c) stipula convenzioni con enti e istituti, in particolare con l'Istituto regionale per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo (I.R.R.S.A.E.);

d) affida ad esperti incarichi di consulenza, ricerca aggiornamento e sperimentazione, mediante contratti di prestazione d'opera intellettuale;

e) cura la predisposizione, la raccolta e la divulgazione del materiale bibliografico e audiovisivo utile alla realizzazione dei programmi, alla conoscenza e alla divulgazione dei risultati conseguiti nei vari settori di attività anche al fine di instaurare ed estendere rapporti con le strutture educative, fornendo strumenti per la programmazione degli interventi a livello territoriale;

f) assume ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi indicati al precedente art. 1-*bis*.

L'Istituto si articola in aree di competenza scientifica, in riferimento ai settori di intervento attinenti alla competenza del medesimo.

Gli enti locali, gli enti istituiti dalla Regione e gli altri enti pubblici che rientrino nella sfera istituzionale regionale, possono sviluppare le proprie iniziative comprese negli scopi dell'IRPA attraverso l'opera dell'Istituto stesso».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - *Consiglio di amministrazione.* — Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da otto consiglieri.

Gli otto consiglieri di amministrazione sono eletti dal consiglio regionale, in un'unica votazione, con voto limitato a non più di cinque nomi; essi durano in carica quanto il consiglio regionale che li ha eletti.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi, su iniziativa del presidente o su richiesta di tre consiglieri. Il presidente può delegare a presiederlo un componente dello stesso. In caso di improvvisa assenza o impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere più anziano d'età.

Il consiglio di amministrazione delibera con la presenza di almeno sei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - *Compiti del consiglio di amministrazione.* — Il consiglio di amministrazione:

a) delibera, su proposta del comitato scientifico, il programma pluriennale e le sue articolazioni e li invia alla giunta regionale per le prescritte approvazioni;

b) delibera, su proposta del comitato scientifico, l'organizzazione dei servizi tecnico-scientifici dell'Istituto;

c) delibera, su proposta del comitato scientifico, i conferimenti di incarichi, i contratti di ricerca e le convenzioni;

d) redige, col concorso del comitato scientifico, la relazione generale annuale sull'attività dell'Istituto, da inviare al consiglio regionale entro il 31 marzo di ciascun anno;

e) predispone e delibera i bilanci preventivi, consuntivi e la situazione patrimoniale e li trasmette per la ratifica al consiglio regionale;

f) delibera sull'accettazione di lasciti e donazioni dell'Istituto, nonché in materia di vendite e di acquisti di beni immobili e mobili;

g) delibera in materia di liti attive e passive, di transazioni e di arbitrati;

h) provvede alla gestione politico-amministrativa dell'Istituto adottando tutti gli atti necessari che non rientrino nella competenza di altri organi».

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - *Presidente.* — Il presidente dell'Istituto è eletto dal consiglio regionale secondo le disposizioni di cui all'art. 62 dello statuto della Regione.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio regionale che lo ha eletto».

Art. 6.

L'art. 7 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - *Compiti del presidente.* — Il presidente:

a) presiede il consiglio di amministrazione e provvede alla sua convocazione;

b) rappresenta l'Istituto in giudizio ed in genere in tutti i rapporti esterni;

c) stipula i contratti, le convenzioni ed in genere i negozi giuridici necessari per l'attività dell'Istituto, secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) firma i titoli di spesa e di entrata, unitamente al direttore;

e) partecipa alle sedute del comitato scientifico».

Art. 7.

Il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Il collegio dura in carica quanto il consiglio regionale che lo ha eletto».

Al suddetto articolo è aggiunto il seguente sesto comma:

«I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione».

Art. 8.

L'art. 9 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 - *Comitato scientifico.* — Il comitato scientifico propone, programma ed elabora le attività dell'Istituto; svolge la propria funzione in piena autonomia culturale, nell'ambito delle scelte stabilite dai piani e dai bilanci.

Il comitato scientifico è composto dal direttore dell'Istituto che ne coordina lo svolgimento dell'attività e da quindici membri, scelti tra persone di riconosciuta competenza scientifica in relazione ai compiti dell'Istituto.

Il componenti del comitato scientifico sono eletti dal consiglio di amministrazione con la maggioranza dei quattro quinti dei voti. La relativa deliberazione viene ratificata dal consiglio regionale.

Il comitato scientifico dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha eletto».

Art. 9.

L'art. 10 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 - *Compiti del comitato scientifico.* — Il comtiato scientifico:

a) predispone il programma pluriennale di attività e le sue articolazioni correlati alle disponibilità dei relativi bilanci;

b) elabora e cura la realizzazione del programma pluriennale e delle sue articolazioni;

c) propone la formazione di gruppi di ricerca, nonché il conferimento di incarichi di ricerca, di consulenza e di studio ritenuti utili al conseguimento delle finalità dell'Istituto;

d) assegna a propri componenti il coordinamento delle sezioni relative ai settori di intervento nonché compiti particolari attinenti alla attuazione di singoli piani di attività».

Art. 10.

L'art. 11 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 - *Direttore.* — Il direttore è nominato dalla giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione.

Può essere scelto fra collaboratori regionali appartenenti a qualifiche funzionali del massimo livello, il cui profilo corrisponda alle funzioni da assolvere. Può essere altresì scelto fra persone estranee all'amministrazione regionale, che possiedano requisiti professionali adeguati a dette funzioni, con incarico conferitogli, su proposta del consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 61, terzo comma, dello statuto regionale».

Art. 11.

L'art. 12 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Art. 12 - *Compiti del direttore.* — Il direttore:

a) è responsabile dei servizi dell'Istituto;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione svolgendovi le funzioni di segretario;

c) coordina l'attività del comitato scientifico; assolve ad ogni compito assegnatogli dalla presente legge, nonché a quelli affidatigli dal consiglio di amministrazione.

Al direttore è altresì attribuito l'incarico di coordinare ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12 ».

Art. 12.

Al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, nell'inciso « ... anche per motivi attinenti al merito » si aggiungono le parole « sentita la commissione consiliare competente, ... ».

Il terzo comma dell'art. 14 dela legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è soppresso.

Il quinto comma dell'art. 14 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Il regolamento dell'Istituto, le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le loro variazioni nonché le deliberazioni relative ai programmi pluriennali e ai piani annuali di attività diventano esecutivi solo dopo la loro ratifica da parte del consiglio regionale. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi pluriennali e annuali debbono essere trasmesse alla Regione entro il 10 novembre di ogni anno ».

Art. 13.

L'art. 15 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Art. 15 - *Regolamento.* — Il nuovo regolamento dell'Istituto, approvato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento e ratificato dal consiglio regionale, determina e detta le norme per la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, per la revoca e le sostituzioni previste dall'art. 13 della presente legge e le eventuali altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto ».

Art. 14.

Viene inserito il seguente art. 15-*bis*:

« Art. 15-*bis* - *Personale.* — Il personale operante nell'Istituto è tratto dal ruolo unico del personale della Regione e dipende funzionalmente dall'Istituto.

Il consiglio di amministrazione può deliberare di avvalersi di personale comandato da amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici e di personale temporaneamente distaccato da enti pubblici che fruiscano della collaborazione e dei servizi dell'Istituto.

L'Istituto non può procedere all'assunzione di personale ».

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 16, nonché l'art. 18 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32.

Art. 16.

Organi

Gli organi dell'Istituto regionale di psicopedagogia dell'apprendimento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge si trasformano in organi dell'Istituto regionale per l'apprendimento ed esercitano le loro funzioni fino a quando non saranno stati nominati i nuovi organi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° febbraio 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1982, n. 7.

Norme per la concessione di contributi sulle spese di gestione e di investimento agli enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 3 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 1979, N. 45

Art. 1.

L'art. 38 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è così sostituito:

« Gli interventi regionali sulle spese di investimento destinati a favore di enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di cui al precedente art. 2, lettere *a*), *b*) e *c*), punto 1°, si realizzano attraverso:

1) Contributi nella misura massima del 75 % della spesa ammissibile per l'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi terrestri di trasporto di persone, nonché per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie, officine-deposito, con le relative attrezzature e sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie, officine-deposito, non può essere destinato più del 25 % della somma assegnata alla regione Emilia-Romagna, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151. Il predetto limite massimo può subire variazioni nel singolo programma annuale, purché vengano rispettati i limiti di destinazione nel quadriennio 1981-84 fissati dall'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

2) Acquisto diretto di veicoli da destinare al trasporto pubblico di linea per viaggiatori e contestuale assegnazione degli stessi in usufrutto ad esercenti servizi di pubblico trasporto, ferma restando la immatricolazione ai sensi dell'art. 58, sesto comma, del decreto 15 giugno 1959, n. 393. Per l'assegnazione in usufrutto si tiene conto dello stato e consistenza delle dotazioni nonché delle necessità operative delle singole imprese, considerate in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. Agli atti di acquisizione e di assegnazione dei veicoli predetti provvede la giunta regionale.

La quota di contributi di cui al n. 1) non potrà essere conteggiata e conseguentemente valutata in caso di subentro da parte di altro soggetto nella concessione, né potrà, per la quota di ammortamento, essere considerata ai fini dei contributi sulle spese di gestione di cui al successivo art. 42, ed è ripetibile, relativamente al valore residuo, nel caso di cessazione dell'attività aziendale o di alienazione dei veicoli.

I veicoli di cui al comma precedente non potranno essere alienati senza il preventivo assenso della giunta regionale, che in ogni caso è subordinato all'obbligo di reimpiegare il ricavato nell'acquisto di nuovo materiale rotabile.

In caso di alienazione per cessazione di attività senza trasferimento dei predetti veicoli al subentrante, il ricavato dovrà, proporzionalmente al contributo regionale, essere versato alla Regione per essere destinato ad incrementare lo stanziamento sui contributi per investimenti.

I beneficiari di contributi regionali per l'acquisto di veicoli e di altri mezzi di trasporto sono tenuti a rilasciare una dichiarazione resa a firma del legale rappresentante, debitamente autenticata, dalla quale risulti l'impegno ad ottemperare a quanto stabilito nei tre commi precedenti. Tale dichiarazione,

per gli enti e le imprese speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, può essere sostituita da apposito atto deliberativo assunto dall'organo competente.

I veicoli acquistati e le opere eseguite con le provvidenze di cui al presente articolo, dovranno recare apposita indicazione dell'intervento regionale secondo le disposizioni emanate dalla giunta regionale.

I contributi regionali di cui al presente articolo non sono cumulabili con qualsiasi provvidenza finanziaria prevista da leggi nazionali o regionali.

La giunta regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare, approva annualmente i criteri per la realizzazione degli interventi predetti.

La giunta regionale, in attuazione dei criteri di cui al precedente comma, concede i contributi previsti dal presente articolo

Le deliberazioni di concessione dei predetti contributi vengono pubblicate, per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

La giunta regionale, in sede delle predette concessioni, è autorizzata a definire i criteri per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 ».

Art. 2.

L'art. 39 della legge 1° dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:

« I soggetti interessati agli interventi di cui al precedente articolo devono presentare, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono i contributi, apposita domanda contenente una adeguata illustrazione dei programmi e progetti che intendono realizzare nel corso dei successivi esercizi.

Detti programmi e progetti devono essere in coerenza con gli obiettivi e direttive contenuti nel piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art 3 e devono trovare riscontro nelle previsioni del piano di bacino di cui all'art. 8 e, comunque, in assenza di tali piani, non risultare in contrasto con le linee direttive espresse negli indirizzi programmatici regionali.

La domanda, rivolta al presidente della giunta regionale, deve essere inoltrata al competente servizio della Regione tramite l'amministrazione provinciale competente o il comitato circondariale di Rimini, nella circoscrizione territoriale ove ha sede il soggetto richiedente od ove si svolgono i servizi, nei casi in cui il soggetto richiedente abbia sede fuori del territorio regionale.

Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre la data del successivo 30 novembre, al competente servizio regionale, le domande corredate da una relazione contenente la descrizione dei programmi interessanti ciascun bacino di traffico, il parere sulla rispondenza delle singole domande alle linee direttive richiamate al secondo comma, le proposte di priorità degli interventi, nonché gli accertamenti sulla regolarità ed ammissibilità delle domande stesse.

Nel caso di inadempienza ai termini fissati dal comma precedente, la giunta regionale provvede al recupero delle domande di contributo ed alla loro istruttoria, in deroga a quanto indicato dal successivo art. 50 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 40 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei contributi è disposta dalla giunta regionale tenendo conto delle spese regolarmente assunte ».

Art. 4.

L'art. 42 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è così sostituito:

« A partire dall'esercizio finanziario 1982 i contributi regionali sulle spese di gestione di cui alla lettera *b*) del precedente art. 37 vengono concessi a favore di enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale ordinari classificati urbani, di bacino ed interbacino, ai sensi del secondo comma del precedente art. 2, ivi compresi i servizi esercitati tramite aziende speciali o in economia dagli enti locali.

I predetti contributi rappresentano la realizzazione del primo criterio direttivo di cui all'art. 23 della presente legge e pertanto costituiscono lo strumento finanziario per equilibrare, rispetto a costi standardizzati, le risultanze aziendali dell'applicazione delle tariffe in vigore e di una funzionale e produttiva organizzazione del servizio.

La concessione dei contributi è disposta dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

I contributi di cui ai commi precedenti sono determinati annualmente sulla base dei seguenti elementi:

costo economico standardizzato del servizio, stabilito dalla giunta regionale per modi, categorie ed aree di trasporto esistenti nel territorio regionale, in misura chilometrica, sulla base di criteri di rigorosa ed efficiente gestione, tenendo conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto.

Ai fini della determinazione del costo economico standardizzato del servizio si tiene altresì conto:

1) della percorrenza annua per addetto ritenuta ottimale;

2) della percorrenza annua per veicolo ritenuta ottimale;

3) del costo unitario annuo contrattuale per addetto;

4) degli altri costi relativi alla produzione del servizio.

Nella determinazione del predetto costo economico standardizzato, si deve inoltre fare riferimento, per i servizi urbani, alla popolazione dell'area servita e per i servizi di bacino ed interbacino alle condizioni geomorfologiche del territorio;

ricavi del traffico presunti, determinati dalla giunta regionale per modi, categorie ed aree di trasporto esistenti nel territorio regionale, in misura chilometrica, in base all'applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione, tenendo conto della entità e tipologia dell'utenza e compresivi di tutti i proventi direttamente o indirettamente attribuibili al servizio.

I modi e le categorie di trasporto sono così definiti:

Modi di trasporto	Categorie di trasporto
Automobilistici .	Servizi urbani di linea per viaggiatori Servizi di bacino ed interbacino di linea per viaggiatori
Impianti fissi .	Servizi tramviari urbani Servizi tramviari di bacino ed interbacino Servizi filoviari urbani Servizi filoviari di bacino ed interbacino
Navigazione interna . .	Servizi fluviali

La giunta regionale provvede alla determinazione del costo economico standardizzato del servizio e dei ricavi del traffico presunti, di cui al precedente comma, sentite le amministrazioni provinciali, il circondario di Rimini, l'ANCI e l'UNCEM.

La giunta regionale, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, assegna annualmente i contributi sulle spese di gestione agli enti, aziende ed imprese di cui al primo comma del presente articolo, in via preventiva sulla base delle percorrenze comunque autorizzate ed effettivamente esercitate nell'anno precedente, tenuto conto di eventuali modifiche nei programmi di esercizio e con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno cui si riferiscono i contributi stessi.

Ai fini di quanto indicato al comma precedente le percorrenze da prendere a base sono:

a) per i servizi gestiti in regime di concessione, quelle stabilite dai disciplinari di concessione o dagli atti deliberativi degli enti concedenti;

b) per i servizi gestiti mediante aziende speciali municipalizzate od in economia, dagli atti deliberativi dei rispettivi enti locali.

L'erogazione dei contributi di cui sopra avviene in rate trimestrali anticipate.

Nel caso in cui l'ammontare delle perdite o disavanzi determinati nei modi sopra stabiliti superi lo stanzionamento regionale disponibile, le quote attribuibili a ciascuna gestione sono ridotte proporzionalmente. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto. Il piano di riequilibrio previsto dal quarto comma dell'art. 6

della legge 10 aprile 1981, n. 151, deve essere trasmesso da parte degli enti locali o consorzi alla Regione entro quindici giorni dalla sua adozione.

I contributi regionali sulle spese di gestione non possono comunque superare il deficit reale di esercizio di ciascuna gestione. Tale deficit per le autolinee di interbacino esercitate da concessionari con prevalenza dei servizi in altra Regione dovrà essere determinato sentite le Regioni interessate.

L'importo del contributo che a seguito di verifica a consuntivo risultasse eccedere il disavanzo, è considerato acconto sugli esercizi successivi, fatta salva la facoltà per la giunta regionale di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze.

Ai fini della erogazione dei contributi sulle spese di gestione, gli enti, aziende ed imprese interessate debbono fare pervenire alla Regione, entro e non oltre i primi dieci giorni di ciascun trimestre, una dichiarazione attestante la regolare effettuazione dei servizi nel trimestre precedente e l'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889. La predetta dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'ente, azienda od impresa con firma debitamente autenticata.

Le amministrazioni provinciali, il comitato circondariale di Rimini, nonchè i comuni che abbiano concesso o comunque istituito servizi pubblici di linea per trasporto persone sono tenuti a trasmettere alla Regione, alla scadenza di ogni anno, una relazione sullo stato di effettuazione dei servizi soggetti alla propria vigilanza.

Nei casi di accertata irregolarità, la giunta regionale provvede alla revoca della concessione del contributo relativo ai servizi in questione ed al recupero delle somme erogate.

Qualora nel corso di un trimestre cessino in tutto od in parte i servizi, i beneficiari dei contributi regionali sono tenuti alla restituzione della somma relativa al periodo per il quale non e stato effettuato il servizio. Se la cessazione avviene per cause ascrivibili all'esercente, la somma di cui sopra viene maggiorata degli interessi legali.

La delibera di concessione dei contributi è pubblicata, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare con le modalità di cui al precedente sesto comma acconti non superiori all'ammontare dei contributi erogati per gli stessi periodi nell'anno precedente ».

Art. 5.

L'art. 43 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:

« I soggetti interessati alle provvidenze finanziarie di cui all'articolo precedente devono rivolgere apposita domanda entro e non oltre il 30 settembre precedente all'anno cui si riferiscono i contributi stessi, corredata dall'elenco dei servizi per i quali viene richiesto il contributo, dalle percorrenze previste, dalla dichiarazione rilasciata dagli enti delegati relativa alla conferma dei dati sopra riportati, per i servizi di loro competenza. La domanda deve essere altresì corredata da copia dell'ultimo conto consuntivo approvato di cui al precedente art. 18, del bilancio preventivo o stato previsionale relativo all'esercizio in corso ed a quello precedente, nonché di ogni altra documentazione idonea per la determinazione degli elementi di cui al precedente art. 42, ivi compresa la tabella di raffronto tra gli ultimi costi standardizzati determinati dalla giunta regionale ed i costi risultanti dal bilancio relativo al medesimo anno.

La domanda, rivolta al presidente della giunta regionale, deve essere inoltrata al competente servizio della Regione tramite l'amministrazione provinciale competente o il comitato circondariale di Rimini, nella circoscrizione territoriale ove ha sede il soggetto richiedente od ove si svolgono i servizi, nei casi in cui il soggetto richiedente abbia sede fuori dal territorio regionale.

Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre la data del successivo 30 novembre, al competente servizio regionale, le domande corredate da una relazione contenente la descrizione dei programmi dei servizi urbani, di bacino ed interbacino prevedibili per l'anno successivo, contenente altresì l'analisi dei motivi delle variazioni proposte e le conseguenti incidenze economico-finanziarie sulle gestioni nonchè gli accertamenti sulla regolarità ed ammissibilità delle domande stesse.

Nel caso di inadempienza ai termini fissati dal comma precedente, la giunta regionale procede al recupero delle domande di contributo ed alla loro istruttoria, in deroga a quanto indicato dal successivo art. 50 ».

Art. 6.

L'art. 57 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1982, agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge la Regione farà fronte mediante l'iscrizione sullo stato di previsione della spesa dei propri bilanci di appositi capitoli di spesa relativamente a ciascuno dei sottoelencati interventi autorizzati dalla presente legge:

a) concessione di contributi sulle spese di gestione a favore di enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone a norma dell'art. 42, primo comma (cap. 43218);

b) concessione di contributi agli enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone per le spese di investimento di cui all'art. 38, primo comma, punto 1) (cap. 43226);

c) acquisto di veicoli da assegnare agli enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone a norma dell'art. 38, primo comma, punto 2) (cap. 43230);

d) concessione di contributi sulle spese di gestione a favore di enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone a norma dell'art. 14 (cap. 43215);

e) rimborso alle province ed al circondario di Rimini delle spese dagli stessi sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, compreso il rimborso delle spese per la predisposizione dei piani di trasporto di bacino di cui all'art. 8, nonché delle spese per le funzioni subdelegate a norma della legge regionale 10 maggio 1978, n. 14 (cap. 30110).

Gli stanziamenti di spesa relativi agli interventi di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) del precedente comma, aventi natura continuativa o ricorrente, saranno annualmente autorizzati dalla legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Gli stanziamenti di spesa relativi agli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo, concernenti spese di investimento di carattere pluriennale, saranno globalmente autorizzati da separati provvedimenti legislativi da assumere in occasione dell'approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale con riferimento all'intera durata del programma, che disporranno l'autorizzazione di spesa del primo anno, rinviando alle leggi di bilancio degli anni successivi la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi finanziari, a norma dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Per l'acquisto di veicoli da assegnare agli enti, aziende ed imprese che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone, a norma del precedente art. 38, primo comma, punto 2), l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 1981/1983 di cui al programma 03 - Trasporti pubblici; Settore 04 - Trasporti e Vie di Comunicazione; Sezione 4ª - Servizi del Territorio ».

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.

Le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della presente legge, sostitutivo dell'art. 38 della legge regionale 1° dicembre 1979 n. 45, si applicano ai beneficiari dei contributi di cui al primo comma, punti 1) e 2), del suddetto articolo, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non avessero adempiuto a quanto prescritto dagli originari quarto e quinto comma.

Art. 8.

In ordine ai contributi di cui all'art. 2 della presente legge, sostitutivo dell'art. 39 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, per l'esercizio 1982 sono valide le domande presentate entro il 30 settembre 1981 ai sensi della suddetta legge.

Per lo stesso esercizio il termine di cui all'art. 2, primo comma, della presente legge, sostitutivo dell'art. 39 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è prorogato fino a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni, le amministrazioni provinciali ed il circondario di Rimini sono tenuti a trasmettere alla Regione quanto previsto dall'art. 2 della presente legge.

Art. 9.

Ai fini degli interventi di cui al precedente art. 4, sostitutivo dell'art. 42 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, l'istituzione e/o il potenziamento dei servizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono subordinati, fino all'approvazione del piano regionale integrato dei trasporti, alla preventiva autorizzazione della giunta regionale, in base a verifica delle esigenze prospettate e della finanziabilità degli oneri conseguenti.

Compete ai comuni, alle province ed al circondario di Rimini, ognuno nell'ambito della propria competenza, avanzare alla giunta regionale la richiesta di autorizzazione. La giunta regionale è tenuta ad esprimersi nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la istituzione e/o il potenziamento proposto si intendono autorizzati.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi non è richiesta qualora si tratti dell'istituzione e/o del potenziamento di servizi per i quali sia prevista l'assunzione degli oneri a totale carico del bilancio degli enti locali o che derivino da ristrutturazione dei servizi che non comporti, comunque, incremento del disavanzo di esercizio.

Art. 10.

Per il solo esercizio 1982, la giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti sui contributi di gestione di cui all'art. 4 della presente legge, sostitutivo dell'art. 42 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, prendendo a base, per tutte le categorie e modi di trasporto, il costo standardizzato regionale ed i ricavi del traffico presunti, determinati per l'esercizio 1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45.

Per i servizi gestiti da aziende speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli acconti di cui al precedente primo comma sono determinati prendendo a base l'entità del disavanzo previsto in sede di bilancio preventivo 1981 regolarmente approvato.

Gli acconti concessi ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti non possono superare l'importo dei contributi erogati per l'anno 1981 allo stesso titolo dalla Regione e dagli enti locali.

Art. 11.

Per il solo esercizio 1982 conservano validità le domande presentate ai sensi e nei termini fissati dall'art. 43 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45.

Per lo stesso esercizio il termine di cui all'art. 5, primo comma della presente legge, sostitutivo dell'art. 43 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è prorogato fino a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini sono tenuti a trasmettere alla Regione quanto previsto dall'art. 5 della presente legge.

Art. 12.

Sono abrogati l'art. 41 e il punto 7), lettera *p*), dell'art. 44 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° febbraio 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1982, n. 8.

Coordinamento delle funzioni relative all'edilizia residenziale pubblica e soppressione del Consorzio regionale fra gli IACP dell'Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 13 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Istituzione del comitato di coordinamento regionale dell'edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 3 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge disciplina le funzioni di coordinamento regionale degli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, in attesa di stabilire, a norma dell'art. 93, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, soluzioni organizzative diverse in ordine alle funzioni attualmente esercitate dagli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 2.

Attività del coordinamento

Le funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica sono svolte, in conformità agli indirizzi determinati dal consiglio regionale, dalla giunta.

La giunta regionale, in particolare:

coordina e verifica l'attuazione dei programmi di intervento degli enti ed organismi incaricati dell'esecuzione di programmi d'edilizia residenziale pubblica;

coordina l'attività degli istituti autonomi per le case popolari e degli altri enti pubblici, proprietari di alloggi di edilizia residenziale, nello svolgimento delle funzioni di gestione del patrimonio;

indirizza l'attività degli IACP per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la diretta partecipazione degli utenti;

formula pareri su problemi di carattere giuridico, amministrativo, tecnico, economico e creditizio, inerenti l'edilizia residenziale pubblica, in riferimento alla interpretazione ed applicazione delle leggi;

favorisce la conoscenza di dati ed aspetti specifici e generali dei problemi concernenti l'edilizia residenziale pubblica;

promuove la raccolta dei dati occorrenti per identificare le esigenze in materia di edilizia residenziale pubblica e le relative priorità;

rileva dati concernenti norme tecniche e tipologiche per la progettazione, i costi, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni, nel quadro dei criteri generali emanati dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione.

Art. 3.

Comitato di coordinamento regionale per l'edilizia residenziale pubblica

E' istituito il comitato di coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica.

Il comitato di coordinamento è organo consultivo della giunta regionale e organismo di partecipazione dei soggetti interessati agli interventi nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.

Esso è nominato con decreto del presidente della giunta regionale; è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di edilizia, ed è composto:

dai presidenti degli istituti autonomi per le case popolari;

da cinque rappresentanti della sezione regionale per l'Emilia-Romagna dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

da un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;

da tre rappresentanti dell'U.R.P.E.R.;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative;

da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Le funzioni di segreteria sono svolte da collaboratori dell'assessorato all'edilizia.

I compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti del comitato sono regolati dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49, e relative modificazioni, e sono a carico della Regione.

Art. 4.

Funzionamento del comitato di coordinamento

Il comitato di coordinamento approva, entro due mesi dalla sua costituzione, il proprio regolamento interno.

Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti il comitato di coordinamento.

Il comitato di coordinamento si riunisce, di norma, ogni due mesi.

Art. 5.

Deliberazioni degli IACP

Nell'ambito della vigilanza esercitata dalla Regione sugli istituti autonomi per le case popolari, questi sono tenuti a inviare mensilmente alla Regione l'elenco delle deliberazioni adottate, nonché copia integrale delle deliberazioni relative ai bilanci preventivi e consuntivi, agli statuti, ai regolamenti e alle piante organiche, e agli atti di alienazione di patrimonio immobiliare.

Art. 6.

Controllo di legittimità e di merito

Le deliberazioni relative ai bilanci preventivi e consuntivi, agli statuti, ai regolamenti, al personale e alla cessione degli alloggi debbono essere trasmesse alla giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutive qualora la giunta, sentita la competente commissione consiliare, non ne abbia pronunciato l'annullamento entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni o dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio richiesti entro detto termine.

Art. 7.

Informazione periodica

Gli istituti autonomi per le case popolari presentano ogni sei mesi alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi e di gestione del patrimonio.

Ove gli ICAP risultino inadempienti, la giunta regionale dispone l'adozione, da parte di essi, degli atti opportuni assegnando un termine congruo e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento con la finalità di assicurare la regolare attuazione dei programmi.

Art. 8.

Istituzione di servizio operativo centrale

E' istituito il servizio operativo centrale « Gestione dell'edilizia residenziale pubblica e vigilanza sugli enti », i cui compiti sono specificati nell'allegato *A* alla presente legge, che integra l'allegato 4 alla legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

Titolo II

LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI ISTITUTI AUTONOMI DELLE CASE POPOLARI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 9.

Successione al consorzio

Il Consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia-Romagna è sciolto alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Regione succede al Consorzio fra gli istituti autonomi per le case popolari.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

La Regione esercita i compiti di cui al titolo I avvalendosi, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli successivi, del personale del consorzio.

Art. 10.

Nomina e compiti del commissario liquidatore

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario per la liquidazione del Consorzio fra gli istituti autonomi delle case popolari.

Il commissario ha il compito di procedere all'individuazione dei beni mobili e immobili del consorzio, dei rapporti giuridici relativi all'attività del consorzio stesso, nonché del personale che vi presta servizio.

Il commissario presenta, altresì, alla giunta regionale una relazione consuntiva dell'attività del consorzio fino alla sua soppressione.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere compiuti entro tre mesi dalla nomina del commissario liquidatore.

Art. 11.

Personale

Il personale di ruolo del consorzio è trasferito alla Regione.

Il suddetto personale può optare per il trasferimento ad uno degli istituti autonomi per le case popolari operanti nella regione Emilia-Romagna, mediante richiesta rivolta al commissario entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di giunta della nomina del commissario stesso.

Si considera di ruolo anche il personale che non abbia ancora superato il periodo di prova. In tal caso, al termine di detto periodo, provvede l'ente successore in base alla disciplina del consorzio.

Art. 12.

Scioglimento del consorzio

Il presidente della giunta regionale, con decreto, dichiara lo scioglimento del consorzio, determinando i beni, i diritti e i rapporti giuridici che passano alla Regione.

Il decreto indica anche il personale del consorzio trasferito alla Regione o assegnato agli istituti autonomi per le case popolari a norma dei successivi articoli.

Art. 13.

Inquadramento nel ruolo regionale

L'inquadramento del personale del consorzio nel ruolo regionale ha effetto dalla data di scioglimento del consorzio stesso ed è proposto dalla giunta al consiglio regionale, nell'osservanza del procedimento di cui all'art. 120 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, e in base alla tabella di equiparazione di cui all'allegato *B* della presente legge.

Sono comunque fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Ai fini del secondo comma del suddetto art. 43, si assume come base di calcolo un tredicesimo della retribuzione totale annua lorda, riferita, in base al trattamento economico in vigore presso il consorzio, al mese precedente quello da cui l'inquadramento ha effetto. La base stipendiale annua è pari a dodici volte la suddetta base di calcolo, depurata dell'indennità integrativa speciale.

L'inquadramento è effettuato anche in soprannumero, salvo assorbimento con un successivo provvedimento di adeguamento dell'organico.

Il personale inquadrato nel ruolo regionale è iscritto, ai fini pensionistici, alla Cassa pensioni per i dipendenti da enti locali (C.P.D.E.L.) e all'Istituto nazionale dipendenti da enti locali (I.N.A.D.E.L.) ai fini previdenziali.

Le somme maturate fino alla data di scioglimento del consorzio a titolo di trattamento di fine servizio sono versate alla Regione a cura del commissario liquidatore. Si applicano gli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29.

Art. 14.

Passaggio agli IACP

Il passaggio del personale del consorzio, che l'abbia richiesto, a un istituto autonomo per le case popolari ha effetto dalla data di scioglimento del consorzio ed è disposto dalla giunta regionale anche in carenza d'organico dell'istituto stesso, salvo riassorbimento con successive variazioni d'organico.

Il suddetto personale conserva ad ogni effetto le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Le somme maturate fino alla data di soppressione del consorzio a titolo di trattamento di fine servizio sono versate, a cura del commissario liquidatore, all'istituto cui il personale sia eventualmente assegnato.

Art. 15.

Produzione degli effetti

Le disposizioni della presente legge producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° febbraio 1982

TURCI

ALLEGATO *A*

COMPITI DEL SERVIZIO OPERATIVO CENTRALE

Gestione dell'edilizia residenziale pubblica e vigilanza sugli enti.

Predisposizione di atti, studi, proposte, elaborazioni ed istruttoria per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

coordinamento dell'attività degli IACP ed altri enti pubblici proprietari o gestori per l'esercizio delle funzioni di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

determinazione dei costi di amministrazione e gestione degli alloggi di proprietà pubblica e programmazione dell'utilizzo dei fondi della gestione speciale;

disciplina dei criteri di assegnazione degli alloggi pubblici e coordinamento per la relativa applicazione;

vigilanza sugli IACP, cooperative edilizie e sugli altri enti a norma di legge;

controllo di legittimità e di merito sugli atti degli IACP;

segreteria del comitato di coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica;

rapporti con gli enti locali per gli aspetti connessi alla situazione abitativa e alla politica della casa;

formazione e gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Livelli previsti dal contratto di lavoro vigente presso il Consorzio regionale fra gli IACP	Livelli previsti dalla normativa regionale
I livello	II livello
II livello	III livello
III livello	IV livello
IV livello	V livello
V livello	VI livello
VI livello	VII livello
VII livello	VIII livello

(1133)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820940)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 1° aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1322,05	1322,05	1322,15	1322,05	1322 —	1322,05	1321,95	1322,05	1322,05	1322,05
Dollaro canadese	1077,70	1077,70	1076,50	1077,70	1077,90	1077,65	1077,20	1077,70	1077,70	1077,70
Marco germanico	549,13	549,13	549,30	549,13	549,30	549,10	548,93	549,13	549,13	549,10
Fiorino olandese	494,79	494,79	494,90	494,79	494,80	494,80	494,85	494,79	494,79	494,78
Franco belga	29,068	29,068	29,07	29,068	29,09	29,05	29,0670	29,068	29,068	29 —
Franco francese	210,91	210,91	211 —	210,91	210,65	210,90	210,05	210,91	210,91	210,90
Lira sterlina	2362,50	2362,50	2360 —	2362,50	2360 —	2362,50	2361,80	2362,50	2362,50	2362,60
Lira irlandese	1904 —	1904 —	1899 —	1904 —	1900 —	—	1900 —	1904 —	1904 —	—
Corona danese	160,95	160,95	161 —	160,95	160,75	160,90	161,05	160,95	160,95	160,95
Corona norvegese	216,67	216,67	216,50	216,67	216,50	216,65	216,05	216,67	216,67	216,65
Corona svedese	223,45	223,45	223,25	223,45	223,10	223,40	223,25	223,45	223,45	223,45
Franco svizzero	682,18	682,18	681,50	682,18	681,50	682,15	681,83	682,18	682,18	682,18
Scellino austriaco	78,32	78,32	78,15	78,32	78,20	78,30	78,10	78,32	78,32	78,38
Escudo portoghese	18,48	18,48	18,40	18,48	18,10	18,50	18,20	18,48	18,48	18,45
Peseta spagnola	12,375	12,375	12,36	12,375	12,35	12,35	12,3820	12,375	12,375	12,37
Yen giapponese	5,36	5,36	5,35	5,36	5,35	5,36	5,3590	5,36	5,36	5,35
E.C.U.	1316,62	1316,62	—	1316,62	—	—	1316,62	1316,62	1316,62	—

Media dei titoli del 1° aprile 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,850
» 5,50 % » » 1968-83	92,050
» 5,50 % » » 1969-84	83,575
» 6 % » » 1970-85	79,350
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	78,400
» 9 % » » 1975-90	76,100
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	76,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,950
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,750
» » » » 1- 5-1980/82	99,675
» » » » 1- 6-1980/82	99,750
» » » » 1- 7-1979/82	99,875
» » » » 1- 7-1980/82	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,700
» » » » 1-10-1979/82	99,900
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	100,025
» » » » 1-10-1980/83	99,625
» » » » 1- 9-1981/83	99,675
» » » » 1-10-1981/83	99,550
» » » » 1- 3-1981/84	99,100
» » » » 1- 4-1981/84	99,675
» » » » 1- 6-1981/84	99,425
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,250
» » » 18 % 1- 7-1983	99,800
» » » 12 % 1-10-1983	90,575
» » » 12 % 1- 1-1984	89 —
» » » 12 % 1- 4-1984	88,050
» » » 12 % 1-10-1984	86,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1322 —
Dollaro canadese	1077,45
Marco germanico	549,030
Fiorino olandese	494,82
Franco belga	29,067
Franco francese	210,98
Lira sterlina	2362,2
Lira irlandese	1902 —
Corona danese	161 —
Corona norvegese	216,66
Corona svedese	223,35
Franco svizzero	682,005
Scellino austriaco	78,21
Escudo portoghese	18,34
Peseta spagnola	12,378
Yen giapponese	5,359
E.C.U.	1316,62

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nel comune di Pisa e frazioni.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1982, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Comune di Pisa e frazioni:

portabagagli: trentunesima classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 647.000 mensili.

(1681)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisica medica;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria:

architettura e composizione architettonica.

UNIVERSITÀ ABRUZZESE « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI

Facoltà di economia e commercio:

merceologia.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) teoria delle funzioni;
2) analisi superiore;
3) geofisica applicata.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA (VITERBO)

Facoltà di agraria:

economia e politica agraria.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1737)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario delle S.p.a. Cotonificio Rossi, Manifattura di Travesio, Rossisud e Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani.

Con decreto 31 marzo 1982 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Cotonificio Rossi, Manifattura di Travesio, Rossisud e Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani è stato nominato commissario, in sostituzione del rag. Orazio Signori, l'avv. Carlo Rinaldini, nato a Revere (Mantova) il 4 gennaio 1942.

(1764)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso pubblico per l'ammissione a corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima categoria dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, riguardante il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro datati 26 dicembre 1981, 28 dicembre 1981, 4 gennaio 1982 e 12 gennaio 1982, con i quali sono stati determinati i posti da mettere a concorso nell'anno 1982, per i singoli ruoli degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, nonché, tra i posti suddetti, quelli riservati al reclutamento mediante i corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, concernente la nuova normativa dei corsi per il reclutamento organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980;

Sentito il comitato direttivo della Scuola suddetta e tenendo conto, peraltro, che possono essere utilizzati soltanto i posti riservati con provvedimenti ammessi a registrazione alla data di emanazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la ammissione a distinti corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di:

A) **Ottanta impiegati civili dei ruoli amministrativi della** settima categoria, raggruppamento « *a* », dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

B) Sessantasei impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale di Ministeri vari, così suddivisi:

Lavori pubblici	4
Lavoro	44
Marina mercantile	2
Pubblica istruzione . . .	13
Commercio con l'estero	3

C) Quattordici impiegati civili della settima qualifica funzionale del ruolo degli ingegneri del Ministero dei lavori pubblici.

Il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nelle graduatorie di idoneità del concorso, ammessi ai corsi di preparazione è fissato come segue:

novantasei per il corso di preparazione per il reclutamento degli ottanta funzionari di cui all'art. 1, lettera *A*) (Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni);

settantanove per il corso di preparazione per il reclutamento dei sessantasei funzionari di cui all'art. 1, lettera *B*) (Ministeri vari);

diciassette per il corso di preparazione per il reclutamento dei quattordici funzionari di cui all'art. 1, lettera *C*) (ingegneri).

Art. 2.

Il concorso si articolerà in tre distinti procedimenti selettivi, con relative separate graduatorie.

Potranno esservi ammessi coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui al successivo art. 3, anche di quelli indicati nei seguenti tre commi, per ognuno dei suddetti procedimenti concorsuali.

Al concorso per il reclutamento di ottanta impiegati civili dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, di cui al precedente art. 1, *lettera A*), *potranno essere ammessi i cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti condizioni:*

a) muniti di diploma di laurea e di età non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente;

b) iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea, in regola con gli esami e di età non superiore agli anni ventiquattro;

c) impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti esclusivamente a qualifica funzionale o categoria o livello inferiore al settimo, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti, a prescindere dai limiti massimi di età in essi indicati;

d) i dipendenti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni appartenenti alla sesta categoria, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 9 e 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

Al concorso per il reclutamento di sessantasei impiegati civili di Ministeri vari, di cui al precedente art. 1, *lettera B*), *potranno essere ammessi i cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti condizioni:*

a) muniti di diploma di laurea e di età non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente;

b) iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea, in regola con gli esami e di età non superiore agli anni ventiquattro;

c) impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti esclusivamente a qualifica funzionale o categoria o livello inferiore al settimo, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti, a prescindere dai limiti massimi di età in essi indicati.

Al concorso per il reclutamento di quattordici ingegneri del Ministero dei lavori pubblici, di cui al precedente art. 1, *lettera C*), *potranno essere ammessi i cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti condizioni:*

a) muniti di diploma di laurea in ingegneria, e di età non superiore agli anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente;

b) iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in ingegneria, in regola con gli esami e di età non superiore ad anni ventiquattro;

c) impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo appartenenti esclusivamente a qualifica funzionale o categoria o livello inferiore al settimo, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti, a prescindere dai limiti massimi di età in essi indicati.

Art. 3.

I candidati, per essere ammessi al concorso, debbono essere in possesso, oltre a quelli del precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale ed accompagnata da una copia della stessa in carta libera, nonché corredata dall'eventuale documentazione di cui al successivo art. 6 dev'essere inviata al seguente indirizzo: Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex reggia - 81100 Caserta.

Le domande possono essere presentate a mano, ovvero spedite mediante raccomantata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al predetto recapito della Scuola.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della Scuola; nel secondo caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare uno solo, a pena di esclusione dal concorso, tra i tre gruppi di corsi sottocitati cui intende accedere:

A) Corso per il reclutamento di ottanta impiegati civili per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, settima categoria, raggruppamento *a*).

B) Corso di reclutamento di sessantasei impiegati civili per Ministeri vari, settima qualifica funzionale.

C) Corso per il reclutamento di quattordici ingegneri del ruolo della carriera direttiva tecnica del Ministero dei lavori pubblici, settima qualifica funzionale.

Art. 5.

Nella domanda di ammissione al concorso indicata nel precedente articolo, domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome (per le donne indicare quello da nubile), il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta), la data e il luogo di nascita, il domicilio nonché, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali, riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se impiegato civile dello Stato, la data di assunzione in servizio, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica o livello funzionale, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

7) l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti; in particolare:

a) i laureati dovranno indicare la media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti durante il corso di laurea, nonché il voto conseguito nell'esame di laurea stesso;

b) gli studenti universitari, oltre all'indicazione della media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti per il corso di laurea, dovranno far conoscere il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma d'istruzione secondaria superiore;

8) una terna di materie, scelte tra quelle elencate nel successivo art. 8 sulle quali intendono sostenere il colloquio;

9) limitatamente a coloro che faranno domanda per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovrà essere indicata la sede della Scuola, in ordine di preferenza, tra quelle di Caserta, Reggio Calabria e Bologna, presso la quale gradirebbero frequentare il corso di preparazione.

Nella domanda deve risultare, altresì, l'indicazione del recapito al quale il candidato desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte della Scuola con l'esatta indicazione del c.a.p. e possibilmente anche un recapito telefonico. Ogni eventuale variazione del recapito stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero dal competente funzionario della Scuola superiore della pubblica amministrazione, delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti e per coloro che si trovino alle armi, la firma può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

I laureati possono allegare alla domanda, qualora ne siano in possesso, un certificato rilasciato dalla competente università dal quale risulti la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Gli aspiranti non laureati possono produrre, qualora ne siano in possesso, un certificato dal quale risulti il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore ed un certificato universitario dal quale risulti espressamente:

1) il corso di laurea cui sono iscritti;

2) l'iscrizione all'ultimo anno di corso;

3) di aver superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedenti all'ultimo;

4) gli esami superati con l'indicazione del voto riportato in ciascuno.

I candidati potranno allegare alla domanda ogni altro certificato o titolo culturale che riterranno attinenti secondo le indicazioni espresse nel successivo art. 11.

I certificati anzidetti e tutti gli altri titoli che i candidati riterranno di dover presentare, dovranno essere prodotti con l'osservanza delle norme vigenti sull'imposta di bollo.

I candidati che abbiano partecipato a precedente analogo concorso e già inviato in quell'occasione la sopraindicata documentazione, hanno la facoltà di far riferimento nella nuova domanda alla documentazione stessa, procedendo, ove necessario, alle eventuali integrazioni.

Tutti i certificati e titoli di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, qualora non presentati con la domanda di ammissione, dovranno essere inviati dai candidati dopo il superamento della prova scritta, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

Art. 7.

Le commissioni giudicatrici del concorso saranno nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e verranno composte in base ai criteri contenuti nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980.

Art. 8.

Gli esami per l'ammissione ai corsi consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

Ai fini della prova scritta la commissione formulerà due quesiti o problemi a risposta sintetica per ognuna delle seguenti materie:

a) per l'accesso ai corsi per il reclutamento di ottanta funzionari nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e di sessantasei funzionari nei ruoli amministrativi dei Ministeri vari di cui al precedente art. 1:

diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
contabilità di Stato;
diritto privato;
diritto del lavoro;
economia politica;
scienza delle finanze;
statistica;
scienza dell'amministrazione;
sociologia;
storia contemporanea;
ragioneria generale e applicata;
storia delle dottrine politiche;

b) per l'accesso al corso per il reclutamento di quattordici funzionari del ruolo degli ingegneri del Ministero dei lavori pubblici:

scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni;
idraulica;
costruzioni idrauliche;
elettrotecnica;
impianti chimici;
costruzioni stradali e ferroviarie;
informatica;
statistica;
legislazione dei lavori;
analisi algebrica e calcolo infinitesimale.

I candidati dovranno rispondere, nel tempo stabilito dalle competenti commissioni, ad almeno sei quesiti o problemi, a scelta, tra quelli proposti.

Per l'accesso ai corsi di cui al secondo comma, lettera *a)*, del presente articolo, dovrà, comunque, essere data risposta ad almeno un quesito di diritto amministrativo e ad almeno uno di economia politica.

Analogamente per l'accesso al corso di cui al secondo comma, lettera *b)*, del presente articolo, dovrà essere data risposta ad almeno un quesito di scienza delle costruzioni e ad almeno uno di tecnica delle costruzioni.

A ciascuna risposta la commissione assegnerà un punteggio espresso in trentesimi. La prova scritta si intenderà superata, e sarà quindi consentito l'accesso al colloquio, quando il candidato abbia ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto per ciascuna risposta ed un punteggio medio non inferiore a ventuno.

Ai candidati che abbiano risposto positivamente ad altri quesiti, oltre il minimo richiesto, le commissioni assegneranno un punteggio aggiuntivo, sino al raggiungimento del totale massimo complessivo di trenta punti.

Il voto aggiuntivo viene attribuito sia in relazione al numero delle risposte positive, date in più rispetto al minimo, sia tenendo conto dell'ampiezza di conoscenze, preparazione ed interessi culturali dimostrati dal candidato in tutte le risposte fornite.

Per quanto concerne i titoli, le commissioni giudicatrici valuteranno soltanto quelli presentati dai concorrenti che avranno superato la prova scritta.

Art. 9.

Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso stesso, sono tenuti a presentarsi, muniti di penna e di un valido documento di riconoscimento, a pena di esclusione, a sostenere la prova scritta, *che si svolgerà il giorno* 18 *giugno* 1982 *alle ore* 8. *Per quanto riguarda la sede di svolgimento delle prove scritte, nonché per la conferma della data sopraindicata, sarà pubblicato apposito avviso nella* Gazzetta Ufficiale *del 24 maggio p.v.*

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà nelle località e alle date che saranno a tempo debito fissate dalla Scuola.

Almeno trenta giorni prima della data del colloquio, saranno esposti sugli albi delle quattro sedi della Scuola, gli elenchi degli ammessi con indicazione, per ciascuno, del punteggio riportato nella prova scritta, della data e della sede del colloquio.

Di tale pubblicazione verrà data notizia con avviso della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che ne facciano richiesta nella domanda e alleghino a tale scopo, apposita busta già affrancata ed intestata al loro indirizzo, verrà data comunicazione personale della data del colloquio.

Tale comunicazione è da intendersi sussidiaria a quella già prevista nei commi precedenti e, pertanto, la Scuola non assume alcuna responsabilità per ritardata ricezione della comunicazione stessa a causa di disguidi postali di qualsiasi natura.

Sempre durante il periodo dei trenta giorni antecedenti la data del colloquio, gli interessati possono rivolgersi nelle ore d'ufficio, personalmente o per telefono, per avere notizie e chiarimenti circa l'ammissione al colloquio, ad una delle seguenti sedi della Scuola:

Roma, lungotevere Thaon di Revel, 76, telefono 06/369941, int. 03, 06 e 91 oppure 06/3961244, int. 42;

Caserta, palazzo ex reggia, telefono 0823/326622;

Bologna, via IV Novembre, 5, telefono 051/276658;

Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele, 87, telefono 0965/48042.

I candidati devono presentarsi per il colloquio, a pena di decadenza, alla data pubblicata dalla Scuola.

Negli stessi elenchi, con le date del colloquio, sarà previsto un giorno di recupero per i candidati che, per cause di forza maggiore, non potessero presentarsi al colloquio alla data prestabilita.

A tale scopo i concorrenti interessati dovranno preoccuparsi di documentare tempestivamente e comunque non oltre la data del colloquio, la causa di forza maggiore, tenendo presente che qualora trattisi di causa imputabile a malattia, dovrà essere esibito apposito certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la natura dell'infermità e la dichiarazione espressa che l'infermità stessa non ha in ogni caso potuto consentire di sostenere il colloquio.

Il candidato che abbia tempestivamente prodotto la documentazione di cui ai precedenti commi, deve presentarsi, a pena di decadenza, e senza ulteriori comunicazioni e rinvii, alla nuova ed ultima data fissata.

Il colloquio riguarda:

per i partecipanti ai corsi di cui all'art. 1, lettera A) (Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni) e lettera B) (Ministeri vari), tre materie scelte tra quelle elencate nel precedente art. 8, lettera *a*) e indicate dal candidato stesso nella domanda di partecipazione al concorso;

per i partecipanti al corso di cui all'art. 1, lettera *C*) (ingegneri), tre materie scelte tra quelle elencate nel precedente art. 8, lettera *b*) e indicate dal candidato stesso nella domanda di partecipazione al concorso.

Per il colloquio, le commissioni giudicatrici dispongono di non più di trenta punti e il colloquio stesso s'intende superato dai candidati che abbiano riportato non meno di venti punti.

L'esito del colloquio verrà reso noto ai candidati al termine di ciascuna seduta, insieme al punteggio attribuito per i titoli.

Art. 11.

I candidati ammessi al colloquio, che non lo abbiano già fatto allorché hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso, sono tenuti a far pervenire, entro venti giorni dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i certificati di cui al precedente art. 6, primo e secondo comma, nonché i titoli eventualmente posseduti entro i termini previsti dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thaon de Revel, 76 - 00196 ROMA

I titoli suddetti, in regola con le vigenti disposizioni sulla imposta di bollo, devono risultare conseguiti entro e non oltre la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria di ammissione, oltre alle votazioni riportate al corso universitario, ogni altro titolo che attesti la frequenza di corsi di specializzazione e perfezionamento, la conoscenza delle lingue straniere, lo svolgimento di ricerche e studi attinenti alle materie d'esame di cui al precedente art. 8, le esperienze lavorative presso amministrazioni pubbliche e aziende private, l'idoneità conseguita in precedenti pubblici concorsi.

Qualora trattisi di pubblicazioni, possono essere prese in considerazione soltanto quelle già stampate o, in via eccezionale, testi dattiloscritti purché accompagnati da un certificato dello editore interessato che ne attesti la prossima pubblicazione.

Per gli aspiranti non laureati, la commissione valuta il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati dipendenti della pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato, in base all'apposita certificazione dalla quale si deve rilevare la durata e la qualità del servizio medesimo.

Nella valutazione dei titoli le commissioni giudicatrici dovranno adottare criteri che assicurino la parità di trattamento tra tutte le categorie di concorrenti.

A tal fine le commissioni disporranno di un massimo di dieci punti.

Art. 12.

La formazione delle graduatorie finali dei vincitori, una per ciascuno dei tre distinti procedimenti selettivi, risulterà dalla somma del punteggio medio attribuito nella prova scritta, del punteggio del colloquio e della valutazione dei titoli.

Coloro che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data del colloquio, eventuali titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni, ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio.

Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nel limite massimo dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

Le graduatorie dei vincitori saranno approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla settima categoria per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e alla settima qualifica funzionale per i Ministeri vari, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti studenti universitari che dovranno conseguire tale titolo di studio entro la fine del corso di preparazione.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori, una per ciascuno dei tre distinti procedimenti selettivi, verranno esposte agli albi delle quattro sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e di tale affissione verrà data notizia con comunicazione della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro il termine di trenta giorni dalla sopracitata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno, a pena di decadenza, presentare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, all'indirizzo della:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma

i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, tenendo conto del disposto della legge 3 giugno 1978, n. 288);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento relativo agli obblighi militari e, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti sia che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale aspira sia che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo devono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo suindicato, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni, il solo documento di cui alla lettera *f*), nonché una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

I certificati, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

Tutti i documenti, inoltre, devono essere presentati in conformità alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Qualora entro i trenta giorni successivi alla data di spedizione del plico raccomandato contenente i documenti, non pervenga all'interessato l'avviso di ricevimento da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, lo stesso deve darne immediata comunicazione alla Scuola, confermando nel contempo l'accettazione della partecipazione al corso.

Art. 14.

I corsi di preparazione per il reclutamento avranno la durata di nove mesi e si svolgeranno nelle seguenti sedi:

Caserta, Reggio Calabria e Bologna per il corso « poste e telecomunicazioni » (novantasei allievi);

Roma per il corso « Ministeri vari » (settantanove allievi) e per il corso « ingegneri dei lavori pubblici » (diciassette allievi).

I corsi stessi, a tempo pieno, si svolgeranno secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 1980, citato nelle premesse.

Durante la frequenza del corso, agli allievi che non siano dipendenti civili dello Stato, verrà corrisposta in rate mensili, una borsa di studio di importo pari al settanta per cento dello stipendio e altri assegni continuativi spettanti agli impiegati civili di prima nomina, nella settima qualifca funzionale o categoria, esclusi gli emolumenti spettanti a titolo di competenze accessorie. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato, previe ritenute ai sensi di legge.

La borsa stessa verrà sospesa per gli allievi che non frequenteranno il corso con la regolare assiduità prescritta.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato competerà, per tutta la durata del corso, il trattamento economico relativo alla loro qualifica o categoria, quali impiegati considerati in servizio a tutti gli effetti presso le amministrazioni di appartenenza, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni, se più vantaggioso, con relativa integrazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 15.

Per quanto si riferisce allo svolgimento del corso di preparazione, agli esami di metà corso e di fine corso, alla scelta ed alla nomina presso le amministrazioni di cui al precedente art. 1, nonché tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando per ciò che attiene ai corsi di reclutamento, si fa richiamo al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 12 settembre 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1982

Il direttore: MACRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 160

ALLEGATO *A*

Schema di domanda (per esigenze di ordine meccanografico, si raccomanda di compilare la domanda di ammissione con scrittura dattilografica).

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex reggia - 81100 CASERTA.

. . . . sottoscritt . . .
Cognome (per le donne indicare quello da nubile)
. nat . . il . . .
Nome
a . . . (provincia di . . .)
domiciliat .
(via o piazza - c.a.p. - città - provincia)
chiede di essere ammess . . a partecipare al corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di . . . .
(il candidato deve indicare uno solo, a pena di esclusione, dei tre corsi di reclutamento cui intende essere ammesso, ossia se a quello per il reclutamento di:

A) Ottanta impiegati civili nei ruoli amministrativi della settima categoria, raggruppamento *a*), dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni; (art. 1, lettera *A*) del bando di concorso).

B) Sessantasei impiegati civili nei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale dei Ministeri vari (di cui all'art. 1, lettera *B*) del bando di concorso).

C) Quattordici impiegati civili nel ruolo degli ingegneri della settima qualifica funzionale del Ministero dei lavori pubblici (art. 1, lettera *C*) del bando di concorso,

indetto con decreto del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione in data 16 marzo 1982.

A tal fine dichiara:

(per i laureati) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito il . . . . presso l'Università degli studi di . . . .;

(per i laureandi) di essere iscritto/a all'ultimo anno del corso di laurea in . . . . della facoltà di . . . . dell'Università degli studi di . . . . e di aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami relativi agli anni precedenti all'ultimo anno di corso;

(per i dipendenti della pubblica amministrazione) di appartenere alla . . qualifica funzionale (o categoria o livello) del . . . .
(indicare l'amministrazione di appartenenza)
e di prestare servizio presso . . . .

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino/a italiano/a;

(per i soli laureati) di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . .;
(indicare i motivi che danno diritto all'elevazione)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso negativo, indicarne i motivi);

di non aver riportate condanne penali e di non aver attualmente precedenti penali pendenti (in caso affermativo, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale: di aver riportate le seguenti condanne penali . . . .
(indicare la natura e gli estremi delle condanne penali)
e di aver attualmente pendenti i seguenti procedimenti penali . . . .);

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di aver riportato:

a) (per i laureati) la seguente media nelle votazioni degli esami sostenuti durante il corso di laurea in . . . . (la media va espressa in trentesimi), nonché il voto di . . . . nell'esame di laurea;

b) (per i laureandi) la seguente media nelle votazioni degli esami già sostenuti per il corso di laurea in . . . . (la media va espressa in trentesimi), nonché di aver conseguito il punteggio di . . . . (espresso in sessantesimi) nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (vedi articoli 6 e 11 del bando di concorso): . . . . ;

(solo per chi fa domanda per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni) di scegliere, in ordine preferenziale, fra le sedi della Scuola superiore di Caserta, Reggio Calabria e Bologna, quella di . . . . presso la quale gradirebbe frequentare il corso di preparazione; che il recapito cui desidera che vengano inviate le comunicazioni relative al corso è il seguente . . . . telefono . . . . ., impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni del recapito stesso.

Chiede di sostenere il colloquio sulle seguenti tre materie tra quelle indicate all'art. 8:

1) . . . . ;
2) . . . . ;
3) . . . .

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, regolari nel bollo (se disponibili):

1) (per i laureati) diploma di laurea, con l'indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate (i candidati che

abbiano partecipato al precedente analogo concorso hanno la facoltà di fare riferimento alla documentazione allegata all'istanza allora inviata, salvo ove necessario le eventuali integrazioni);

2) (per i laureandi) certificato rilasciato il . dall'Università degli studi di . . . dal quale risulti la sua iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea in . . della facoltà di . . . . . . e che sono stati superati dallo scrivente tutti gli esami del predetto corso di laurea relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di corso (nel certificato devono risultare tutti gli esami superati con le relative votazioni);

3) i seguenti titoli culturali posseduti: . . . .

Allega infine, copia in carta libera della presente istanza, così come stabilito dall'art. 4 del bando di concorso.

Data, . . .

Firma .
(da autenticare da parte di una delle autorità indicate all'art. 5)

(1456)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 31 ottobre 1981, concernente il concorso a posti di assistente sanitario nel corrispondente ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1982, dove è scritto: « *diciassette posti* », leggasi « *sedici posti* ».

(1771)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 12, IN CANTÙ

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Cantù

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente fisiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cantù (Como).

(244/S)

REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 15, IN GUSPINI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale presso l'ospedale « L. Crespellani » di S. Gavino Monreale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale presso l'ospedale « L. Crespellani » di S. Gavino Monreale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Guspini (Cagliari).

(243/S)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente radiologo;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Capri (Napoli).

(240/S)

OSPEDALI « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia presso lo stabilimento ospedaliero di Pantelleria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia presso lo stabilimento ospedaliero di Pantelleria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(241/S)

REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10, IN SORGONO

Concorso a quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « L. Crespellani » di Sorgono

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « L. Crespellani » di Sorgono.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Sorgono (Nuoro).

(242/S)

REGIONE LIGURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico presso le unità sanitarie locali n. 13 e n. 18.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 13:

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale presso gli ospedali civili di Genova;

un posto di aiuto medico oncologo presso gli ospedali civili di Genova.

Unità sanitaria locale n. 18:

un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale civile di Sestri-Levante.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria - settore medicina di base sul territorio in Genova.

(245/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 91 del 2 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero generale regionale Piemonte e R. Margherita, in Messina: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di idraulico, fuochista, addetto alle macchine lavanderia, lavandaia, elettricista, addetto al forno inceneritore, cucitrice e barellista.

Comunità montana feltrina - Unità sanitaria locale n. 4, *in Feltre*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia presso il Presidio ospedaliero - Stabilimento di Lamon, e a posti di assistentè sociale e infermiere/a professionale presso l'ex Consorzio socio-sanitario del Feltrino - U.S.L. n. 4.

Associazione dei comuni del Canturino - Unità socio-sanitaria locale n. 12: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio manutenzione presso il dipendente presidio ospedaliero di Cantù.

Unità sanitaria locale n. 75, *in Acqui Terme*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a professionale.

Ospedale generale di zona « G. Capilupi », in Capri: Concorsi pubblici a posti di ostetrica e infermiere generico.

Azienda servizi municipalizzati del comune di Rieti: Concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820930)